

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1925

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Si tratta di chiarire, perchè anche a me non piace questa espressione « popolazione agraria ». Ormai sono esclusi dalla nostra terminologia tutti questi termini vaghi e inconcludenti. Noi abbiamo le corporazioni, nettamente definite, che domani saranno riconosciute dallo Stato (*Approvazioni*).

La popolazione agraria è tutta: ci sono compresi anche i vagabondi! (*Si ride*) Quindi si dovrebbe dire:

« *B*) membri rappresentanti rispettivamente le istituzioni ed associazioni di carattere tecnico e scientifico della provincia, e nel paragrafo *C*) membri rappresentanti rispettivamente le organizzazioni agricole, i commercianti, gli industriali e gli impiegati ed operai addetti ad un commercio o ad una industria ».

ROSSONI. L'organizzazione è una parola generica e non s'intendono soltanto i sindacati.

SERPIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERPIERI. Vorrei domandare al Governo se intende che tra i membri eletti nei Consigli vi siano o non vi siano i rappresentanti di alcune organizzazioni economiche, come cooperative agricole, consorzi di bonifiche e simili perchè allora mi sembrerebbe che l'espressione: « istituti ed associazioni di carattere tecnico e scientifico » non fosse sufficientemente estesa per comprendere anche questi organi.

I membri della lettera *c*) sono solamente quelli eletti dai sindacati e riconosciuti dallo Stato, ai sensi della legge che approveremo tra poco, ed a me pare quindi che i rappresentanti di Consorzi di bonifiche e simili finirebbero per non entrare nè tra i rappresentanti delle industrie eletti alla lettera *b*) nè tra quelli indicati nella lettera *c*). Mi pare quindi che tra gli Istituti considerati nella lettera *b*) occorrerebbe comprendere non solo le istituzioni e le associazioni di carattere tecnico o scientifico ma anche altri organismi di carattere economico.

ROSSONI. Basta aggiungere la parola « economico ».

PRESIDENTE. L'onorevole Serpieri propone dunque che nel comma *b*) si aggiunga la parola « economico » dicendosi: « le istituzioni ed associazioni di carattere tecnico, scientifico ed economico della provincia ».

Onorevole Presidente del Consiglio ella accetta questa aggiunta ?

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Accetto.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 4 con le modificazioni proposte dall'onorevole Presidente del Consiglio e l'aggiunta dell'onorevole Serpieri, accettata dal Governo.

(*È approvato*).

Sospendiamo la discussione che riprenderemo tra poco.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora ad una seconda votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1496, autorizzazione ad assumere in servizio temporaneo presso il Fondo per il culto per i lavori di liquidazione dei supplementi di congrua al clero, personale straordinario, in deroga ai Regi decreti 30 dicembre 1928, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843; (*Modificazioni del Senato*) (181-B)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 697, relativo all'acquisto nell'interesse dell'Azienda ferroviaria, di locomotive in conto riparazioni; (236)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1397, concernente l'autorizzazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per un importo di lire 50 milioni per la costruzione di materiale rotabile; (247)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1608, relativo alla deroga, in occasione dell'Anno Santo, del disposto dell'articolo 8 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2123, riguardante le nuove tariffe ferroviarie per il trasporto delle persone e delle cose; (249)

Approvazioni di eccedenze d'impegni per la somma di lire 170,713,866.14 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1923-24; (296)

Esonero del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma dal pagamento della tassa di manomorta; (300)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1882, concernente l'attribuzione ai prefetti dei poteri e delle funzioni precedentemente esercitate in ma-